



Da



A: Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport
Direzione

c.a.: Dott. Quarantotto Donatella

per tramite del: Comune di Trieste
Piazza dell'Unità, 4
34100 Trieste



Ricevo in data 27 ottobre 2014 Vs. comunicazione ordinaria Prot.n. 20° - 16/1/5/274 - 13 sez. 3499 p.g. 173341 in riferimento alla mia richiesta di precisazioni del 4 agosto 2014 come riportato nell'attestazione rilasciata dal «Comune di Trieste - presentazione atti» con in calce la richiesta di consegnare l'allegato modulo entro il 10 novembre c.a.. 20

In riferimento a quanto sopra giova ricordare che nel caso di specie non vi siano dubbi di sorta alcuno circa l'insussistenza in capo al sottoscritto, nominato «affidatario d'incarico di cantore», di essere annoverato con la qualifica di «pubblico dipendente». Premesso quanto sopra a parere di chi scrive è da escludersi altresì, sempre in ragione del ruolo, la qualifica sia di «consulente» che di «collaboratore».

Ossequioso del Vs. rinvio al «Regolamento della Cappella Civica», da una prima lettura si evince, per motivi che son all'evidenza, la desunzione immediata che l'incardinamento in veste di cantore esclude a priori le facoltà di esercitare le prerogative proprie del «consulente», mentre solo una più attenta analisi permette di escludere pure quelle proprie dei «collaboratori».

In quest'ultimo caso, resistendo dall'essere tratti in inganno dal *nomen* che è rappresentativo del rapporto atipico che intercorre tra «l'incaricato» ed il Comune di Trieste, va preso in considerazione il combinato disposto del Capo II, art.10 del Regolamento succitato e l'art. 2095 c.c., essendo il rapporto tra «l'affidatario d'incarico di cantore» e la «pubblica amministrazione del Comune di Trieste» retto anche da norme di tipo privatistico.

Il ruolo specifico di «collaboratore» dunque, non postula esclusivamente l'intervento di un soggetto esterno alla pubblica amministrazione per la riuscita di un'attività bensì presuppone di operare assieme al proprio datore di lavoro alla realizzazione o sviluppo di un'attività con un ruolo che non può prescindere e, dal quale discendono inevitabilmente, anche facoltà decisionali che nello specifico sono demandate esclusivamente ai restanti soggetti nominati al Capo II del Regolamento della Cappella Civica.

Giova ricordare le indicazioni fornite dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale riguardo il c.d. «conflitto d'interesse» nelle sue specificazioni reali, potenziali ed apparenti presupposto del quale è un «processo decisionale» sottratto a priori agli «incaricati di attività di cantore».

Al punto 1 della Vs. comunicazione, si legge in modo parziale, mutato di significato, il dettato di cui al già menzionato art.2 c.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dal quale non si evince, il criterio mediante il quale la spettabile «amministrazione pubblica» del Comune di Trieste, ha esteso «per quanto compatibile, gli obblighi di condotta a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico» annoverando tra questi pure la figura «dell'incaricato di attività di cantore».

Con riferimento al principio di cui al capoverso precedente, si chiede nuovamente volerlo esplicitare in modo chiaro; in caso contrario l'iterata istanza di compilazione della modulistica predisposta sembra essere conseguente ad una applicazione normativa falsata che difetta di presupposti legali.

Si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro agli indirizzi sopra riportati al fine di prestare la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissioni dei dati richiesti per il loro trattamento conforme alla normativa vigente al fine di escluderne ogni ulteriore potenziale illecito.

Trieste, 10 novembre 2014

in fede


m. pelliccione